

Ente Acque della Sardegna  
Servizio Progetti e Costruzioni  
*Cagliari*

**L128 Impianto di produzione di energia rinnovabile solare  
nell'area industriale di Ottana  
– 2° Lotto –**

**APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  
MACCHINE OPERATRICI, MEZZI, VEICOLI ED  
ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE DEL  
VERDE, PULIZIA DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI E CAMPO  
SPECCHI DELL'IMPIANTO SOLARE OTTANA**

## Documenti di Gara

Allegato:

**Disciplinare Amministrativo**

All.

**A1.1**

Scala:

**Redatto dal Servizio Progetti e Costruzioni**

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Antonio Fadda  
*(Servizio Gestione Sud)*

Il Tecnico  
Ing. Antonio Fadda  
*(Servizio Gestione Sud)*

Il Direttore Generale  
Ing. Franco Ollargiu

Il Direttore  
Servizio Progetti e Costruzioni  
Ing. Antonio Cucca

Aprile 2019

# Ente acque della Sardegna

Servizio Progetti e Costruzioni

## L128 – Impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell'area industriale di Ottana – II° Lotto –

### APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MACCHINE OPERATRICI, MEZZI, VEICOLI ED ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE, PULIZIA DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI E CAMPO SPECCHI DELL'IMPIANTO SOLARE DI OTTANA

## A1.1 – Disciplinare Amministrativo

### ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'affidamento ha per oggetto l'esecuzione della fornitura di alcuni mezzi di manutenzione del verde, pulizia dei pannelli fotovoltaici e accessori meccanici, veicoli per trasporto mezzi e persone, attrezzature varie da impiegare presso l'impianto fotovoltaico Ottana – Il lotto, secondo l'elenco esaustivo più appresso riportato, oltre alla erogazione di servizi di formazione, informazione ed addestramento all'utilizzo corretto ed in sicurezza di quanto oggetto delle forniture.

Nella presente fornitura sono compresi:

- l'allestimento, il carico, trasporto e lo scarico presso la destinazione più appresso indicata all'atto dell'effettiva fornitura dall'ENAS dei mezzi appresso descritti;
  - *n. 1 Macchina operatrice professionale semovente (MOPS), omologata;*
  - *n. 1 Macchina trinciatrice radiocomandata cingolata – standard (MTRC-S);*
  - *n. 1 Macchina trinciatrice radiocomandata cingolata – forestale (MTRC-F);*
  - *n. 1 Veicolo elettrico professionale (VEP), omologato;*
  - *n. 1 Trattorino rasaerba gommato (TRG);*
  - *n. 4 Decespugliatori professionali antivibranti (DPA);*
  - *n. 1 Soffiatore professionale spalleggiato (SPS);*
  - *n. 1 Atomizzatore professionale spalleggiato (APS);*
  - *n. 1 Tagliasiepi professionale motorizzato (TPM);*
- l'erogazione del servizio di formazione, informazione ed addestramento all'utilizzo dei mezzi, veicoli ed attrezzature oggetto della fornitura rivolto agli addetti ENAS;

La esaustiva descrizione tecnica e le specifiche tecniche minime richieste per le forniture sono indicate nell'allegato "**A1.2 – Disciplinare Tecnico della fornitura**" cui allo scopo integralmente si rimanda.

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta "*economicamente più vantaggiosa*", ai sensi dell'art. 95 del DLvo 50/2016, secondo le modalità stabilite nel Bando di Gara.

### ART. 2 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo a corpo delle forniture e corsi di formazione in appalto ammonta complessivamente a **€ 450.000,00** oltre all'IVA di legge (oneri per la sicurezza non previsti), e detto importo verrà rideterminato in relazione all'esito del relativo

appalto e conforme aggiudicazione definitiva; una volta stabilito dal provvedimento di aggiudicazione e stipulato il contratto, detto importo rimarrà fisso per tutta la durata del contratto e per le condizioni in esso stabilite.

Il contratto è pertanto stipulato "**a corpo**" ai sensi dell'articolo 59 del DLgs n. 50/2016 nel testo vigente.

I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara costituiscono peraltro prezzi contrattuali, ovvero i prezzi asseverati attraverso la sottoscrizione dell' "**Allegato B - Modulo d'Offerta Economica**" anzidetto, che costituirà allegato integrale e sostanziale al contratto e base per la corretta contabilizzazione delle forniture effettivamente eseguite in relazione alle modalità di pagamento stabilite in altro articolo del presente DTA.

Detti prezzi unitari sono prezzi contrattuali in quanto costituiscono il riferimento in caso di eventuali modifiche e/o le varianti al contratto: per tali modifiche e/o varianti contrattuali si applicano le pertinenti disposizioni dell'art. 106 DLvo n. 50/2016 nonché dell'art. 8 DM 07.03.2018 n. 49, con particolare riguardo al rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature e parti meccaniche dei mezzi, veicoli ed accessori forniti in caso di specifica compatibilità non standard del produttore.

Nulla potrà essere preteso da parte della Ditta aggiudicataria qualora le quantità delle voci del Modulo d'offerta non dovessero essere rispettate per disposizione dell'Amministrazione.

Detto importo viene assunto a base di gara per l'affidamento del servizio. Si fa riserva, comunque, di aumentare o diminuire motivatamente le forniture, anche intese come parti, previste nel servizio oggetto dell'appalto purché la spesa conseguente sia contenuta entro 1/5 dell'importo contrattuale, qualora nel corso di validità del contratto emergessero ulteriori necessità attinenti il servizio cui le forniture in oggetto sono destinate, e ferme e prevalenti le citate disposizioni di Legge di cui all'art. 106 del DLgs 50/2016 nel testo vigente alla data dell'offerta.

### **ART. 3 – INVARIABILITA' DEI PREZZI**

Si conviene che la ditta abbia verificato ogni dettaglio della presente fornitura, abbia preso conoscenza di tutte le caratteristiche intrinseche dei materiali, mezzi, loro parti e componenti ed accessori, veicoli, attrezzature da fornire e delle circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali.

In conseguenza il prezzo offerto, sotto le condizioni del presente contratto, si intende remunerativo di ogni spesa generale ed è fisso e invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

Con la firma del contratto l'appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione dell'importo offerto ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire la fornitura compiuta a regola d'arte, incluso il di lui beneficio.

### **ART. 4 – DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La Direzione dell'esecuzione del contratto (DEC) sarà eseguita a cura di tecnici designati dall'ENAS.

### **ART. 5 – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

La regolarità contributiva della ditta affidataria verrà verificata mediante la procedura telematica "DURC Online".

### **ART. 6 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Saranno a carico dell'Appaltatore, e devono ritenersi incluse nel prezzo di offerta, tutte le spese relative al trasporto, al collaudo, ed alla immatricolazione, nonché le imposte relative ed ogni altro onere per la fornitura "*chiavi in mano*" delle macchine, i veicoli e le attrezzature tutte oggetto dell'appalto.

Il servizio di consegna delle macchine, delle trinciatrici, del veicolo, del trattorino e delle apparecchiature tutte si intende comprensivo di ogni onere relativo al carico, trasporto, eventuale imballaggio e asportazione dello stesso, e scarico sino al sito di consegna indicato dall'ENAS.

Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore le seguenti attività e conseguenti correlate spese di:

- *Omologazione alla circolazione su strada;*
- *Immatricolazione ed apposizione delle targhe dei veicoli e macchine semoventi;*
- *Iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA);*
- *Ogni onere ed imposta necessaria e finalizzata alla utilizzazione del mezzo per l'uso previsto.*

Sono escluse la tassa di circolazione (bollo) e la copertura assicurativa in quanto a carico dell'ENAS.

## **ART. 7 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

L'affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" e ss. mm. ii..

I pagamenti relativi alla fornitura affidata saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'affidatario comunicherà al RUP ed al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio (SACP) dell'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto di affidamento del servizio si intenderà automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all'ENAS e alla Prefettura di Cagliari.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, l'affidatario si obbliga ad inserire nelle fatture elettroniche il CIG e il CUP riportato in contratto. L'ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG e il CUP riportati in contratto.

## **ART. 8 – NORME DI SICUREZZA**

La fornitura di cui trattasi non rientra nel campo di applicazione del titolo IV del D.lgs. 81/2008 e trattandosi di una mera fornitura non è stato elaborato il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

Nel rispetto dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, l'ENAS verificherà l'idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice.

## **ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La risoluzione del contratto opererà di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, mediante semplice comunicazione scritta all'affidatario da effettuarsi con raccomandata A.R., in caso di:

- 1) *frode da parte dell'affidatario o di collusione con personale appartenente all'ENAS o con terzi;*
- 2) *grave negligenza o manifesta incapacità dell'affidatario nell'esecuzione del servizio;*
- 3) *sospensione del servizio da parte dell'affidatario, senza giustificato motivo;*
- 4) *ritardo dell'affidatario nella consegna delle forniture rispetto al termine stabilito, qualora tale ritardo superi i 90 (novanta) giorni complessivi.*

L'ENAS si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

L'ENAS avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

## **ART. 10 – RECESSO DAL CONTRATTO**

È facoltà dell'ENAS recedere dal contratto unilateralmente in qualunque momento, ex art. 2237 CC, anche a prestazione già avviata, rimborsando all'Appaltatore le sole spese sostenute e documentate, e pagando il corrispettivo per la sola parte di fornitura svolta.

## **ART. 11 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Il DEC o l'Appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione della fornitura. Eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Enas e l'Appaltatore dovranno essere sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa.

Il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia: al termine di tale esame la decisione del RUP è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di formulare ulteriori istanze a seguito dell'imposto obbligo.

Se le contestazioni riguardano fatti, il DEC redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine anzidetto le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, e questo atto è quindi inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore. Dall'acquisizione delle informazioni e del predetto verbale decorre il termine per la emissione della decisione amministrativa del RUP, che è fissato in giorni novanta.

L'Appaltatore non potrà di conseguenza adire l'autorità giudiziaria finché l'ENAS non abbia emesso la decisione amministrativa o fino a che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'ENAS.

In ogni caso, per la risoluzione delle eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione delle norme contrattuali è esclusa la competenza arbitrale.

Il foro competente è quello di Cagliari.

## **ART. 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Le parti si impegnano a trattare i dati della controparte nel completo rispetto dei principi e delle norme del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché di adottare tutte le misure minime di sicurezza così come previsto dall'allegato B al suddetto decreto legislativo.

## **ART. 13 – VERBALE DI AVVIO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il DEC del contratto, preventivamente autorizzato con Ordine di Servizio del RUP, procederà all'avvio dell'esecuzione del contratto entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto. Qualora la consegna non sia fissata entro il termine previsto per fatto o colpa dell'ENAS, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore avrà diritto unicamente al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- *1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000,00 euro;*
- *0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000,00 euro;*
- *0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000,00 euro.*

La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del precedente capoverso, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

L'avvio dell'esecuzione risulterà dal verbale redatto in contraddittorio con la ditta appaltatrice e dalla data di tale verbale decorrono i termini contrattuali e gli altri adempimenti previsti nel presente Disciplinare.

L'appaltatore assume, all'atto dell'avvio dell'esecuzione del contratto, tutte le responsabilità ed oneri e dovrà seguire scrupolosamente tutte le istruzioni di cui alle presenti condizioni di fornitura.

## **ART. 14 – ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

Nella esecuzione della fornitura l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei documenti di contratto e seguire scrupolosamente le istruzioni del DEC.

Qualora la fornitura non fosse conforme a quanto previsto dalle norme contrattuali, il DEC ne dichiarerà la non idoneità, informando il RUP il quale procederà secondo quanto prevedono le disposizioni vigenti.

Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno date all'Appaltatore, per iscritto, secondo la normativa vigente. Sono a carico della ditta e compensati con i prezzi contrattuali, il carico, il trasporto e lo scarico dei materiali forniti.

L'approvazione delle forniture ha validità unicamente ai fini della liquidazione della fornitura stessa, ferma restando la responsabilità del fornitore, ai sensi del Codice Civile per eventuali vizi occulti di fabbricazione o di qualità del materiale fornito.

## **ART. 15 – TERMINI E LUOGO PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

L'esecuzione della fornitura dovrà essere completata entro 180 giorni dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto redatto dal Direttore per l'esecuzione del contratto.

Qualora cause di forza maggiore dovessero impedire il rispetto dei termini suddetti, la ditta dovrà avvisare tempestivamente in forma scritta l'Ente entro i rispettivi termini di scadenza. Eventuali proroghe dovranno essere richieste prima della scadenza.

In caso di ripetuti ritardi sarà facoltà dell'Ente procedere alla revoca dell'ordine e all'affidamento della fornitura al concorrente che segue in graduatoria.

Il luogo di consegna delle forniture, anche frazionate secondo specifiche disposizioni dell'Amministrazione all'atto dell'ordine definitivo, ed il luogo ove verranno eseguiti i corsi, pure essi eventualmente frazionati secondo modalità analoghe delle consegne, verrà indicato dal RUP mediante ordine di servizio in uno dei seguenti siti dell'ENAS:

- *sede degli uffici ENAS della Centrale di sollevamento di Marrubiu (NU), presso la SS126 al km. 113+900 in prossimità dell'incrocio con la SP 92;*
- *sede dell'impianto solare termodinamico e fotovoltaico ENAS di Ottana (NU), presso la ZI di Ottana in agro del Comune di Noragugume (NU);*

Presso il sito Marrubiu e presso il sito dell'impianto di Ottana l'Enas metterà a disposizione locali idonei ad accogliere, secondo i casi e le consegne programmate, sia i mezzi, sia le attrezzature, sia i corsi di formazione previsti nell'appalto.

## ART. 16 – PENALI

Nel caso di accertato ritardo nell'inizio della fornitura o dei corsi di formazione per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di Euro 200,00; in caso di accertato ritardo nell'ultimazione della fornitura o dei corsi di formazione sarà applicata una penale giornaliera di Euro 100,00. Sono fatte salve comprovate cause di forza maggiore.

Non è ritenuto motivo valido per l'allungamento dei tempi di esecuzione degli interventi la difficoltà ad approvvigionarsi dei materiali necessari.

In caso di ripetuti ritardi sia nell'inizio che nel termine delle forniture e dei corsi di formazione sarà facoltà dell'Ente procedere alla risoluzione del contratto. Qualora il ritardo nell'adempimento comporti una penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale al momento dell'inadempienza oppure qualora si riscontri un grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, il RUP promuove l'avvio della procedura di risoluzione del contratto di cui all'art. 108 del DLgs 50/2016.

Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

Sulla base delle indicazioni fornite dal DEC, le penali sono applicate dal RUP in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso RUP, del certificato di regolare esecuzione.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'ENAS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'ENAS su proposta del RUP, sentito il DEC e l'organo di collaudo ove costituito.

## ART. 17 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le modalità di pagamento del servizio saranno regolate dalle seguenti condizioni:

- *a seguito della sottoscrizione del Contratto da parte dell'ENAS, l'affidatario verrà autorizzato dall'ENAS a emettere la fattura per il pagamento di un primo acconto a titolo di "ANTICIPAZIONE" e pari al 20% dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 35 c. 18 del DLvo 50/2016 nel testo vigente e secondo le modalità in detta disposizione legislativa contenute;*
- *a seguito della avvenuta e regolare consegna – presso il/i sito/i indicato/i dall'Ente – di tutte le apparecchiature, mezzi e veicoli previsti dal contratto, l'Ente procederà al pagamento di un secondo acconto a titolo di "ACCONTO FORNITURE" e pari al 40% dell'importo del contratto, salve le risultanze della verifica tecnica e contabilizzazione delle stesse forniture come eseguite dal DEC e confermate in sede di liquidazione dal RUP;*
- *a seguito della avvenuta e regolare erogazione – presso il/i sito/i indicato/i dall'Ente – di tutti i corsi di formazione (compresa consegna degli attestati) previsti dal contratto, l'Ente procederà al pagamento di un terzo acconto a titolo di "ACCONTO CORSI FORMAZIONE" e pari al 10% dell'importo del contratto, salve le risultanze della verifica tecnica e contabilizzazione delle stesse forniture come eseguite dal DEC e confermate in sede di liquidazione dal RUP;*

- all'emissione del provvedimento di adozione del Certificato di Regolare esecuzione delle forniture e dei corsi di formazione previsti dal contratto, l'affidatario verrà autorizzato dall'ENAS a emettere la fattura per il pagamento del saldo contrattuale a titolo di **"SALDO FINALE"** e **pari al 30% dell'importo del contratto**, salve le risultanze della verifica tecnica e contabilizzazione delle stesse forniture come eseguite dal DEC e confermate in sede di liquidazione dal RUP.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89 l'affidatario si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'Allegato A del DMEF 03.04.2015, n. 55. Le fatture dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente e a pena di rifiuto delle stesse, il codice univoco ufficio indicato in contratto, il CIG e il CUP. Inoltre dovranno riportare l'oggetto, il numero di repertorio e la data del contratto nonché il centro di costo indicato dall'ENAS.

I pagamenti avverranno su emissione di appositi mandati, tramite il tesoriere dell'Ente, mediante bonifici bancari su c/c.

Le fatture, salvo diverse disposizioni in sede di stipula del contratto, dovranno intestate a **ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA, Via G. Mameli, 88 – 09123 Cagliari**, e dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse:

Codice univoco ufficio: \_\_\_\_\_ **GKVCYT**  
 CIG: \_\_\_\_\_ da acquisire in fase di gara  
 CUP: \_\_\_\_\_ **175F11000160005**  
 Oggetto: \_\_\_\_\_ **fornitura di macchine operatrici, mezzi, veicoli ed attrezzature varie per la manutenzione del verde, pulizia dei pannelli fotovoltaici e campo specchi dell'impianto solare di Ottana.**  
 RUP: \_\_\_\_\_ **Ing. Antonio Fadda**  
 Numero di repertorio \_\_\_\_\_ e data del Contratto \_\_\_\_\_  
 Centro di costo: \_\_\_\_\_  
 Con. An.: \_\_\_\_\_

Il pagamento è comunque subordinato alla regolarità contributiva della ditta che verrà accertata dall'Enas attraverso il DURC.

Il pagamento di ciascuna fattura sarà effettuato entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della fattura da parte dell'ENAS e, in ogni caso, dopo la verifica della regolarità contributiva e previdenziale dell'affidatario.

Qualsiasi ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra indennità o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, c. 2 del Codice Civile.

## ART. 18 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il presente appalto di forniture è soggetto a collaudo ovvero a verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 DLvo 50/2016 nel testo vigente, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Per le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Entro 45 giorni dal certificato di ultimazione delle prestazioni, il DEC procederà alle verifiche di conformità in contraddittorio con l'Appaltatore, ai fini dell'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione entro tale termine.

Qualora in seguito a tale fase di verifica emergano o sussistano vizi o difformità, il DEC promuove informativa al RUP che espone all'Appaltatore l'ordine di servizio per adempiere a quanto riscontrato dal DEC entro un termine assegnato; decorso tale termine, il RUP dispone la decisione finale alla quale il DEC e l'Appaltatore hanno l'obbligo di uniformarsi al fine della positiva verifica ed



emissione del Certificato di regolare esecuzione, che potrà contenere se del caso le detrazioni economiche conseguenti alla decisione assunta.

Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

## ART. 19 – CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e degli oneri derivanti dal contratto l'Appaltatore dovrà costituire una "garanzia definitiva" secondo le modalità previste dall'art. 103 c.1 del DLvo 50/2016 nel testo vigente.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'Appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, c.3 DLvo 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Detta garanzia sarà progressivamente svincolata secondo le modalità previste dal c. 5 dello stesso art. 103 citato.

## ART. 20 – SPESE INERENTI IL CONTRATTO

Sono a carico dell'affidatario le spese di bollo e in generale ogni altra spesa conseguente alla definizione del contratto.

Alla registrazione del contratto si procederà in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, 2° comma del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le relative spese e tasse rimarranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

## ART. 20 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente contemplato nel contratto si farà riferimento alle norme del Codice Civile.

DATA del presente documento: Cagliari, 29.03.2019

Redazione del presente documento a cura di:

RUP – Ing. Antonio Fadda

